

ALLA GIUNTA REGIONALE

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

Ufficio Pianificazione e Programmi

PEC: dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: SAPI Srl.- Istanza di Variante sostanziale all'Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n. DA21/121 del 24.07.2014 e s.m.i. per l'ampliamento delle superfici di stoccaggio dei materiali conferiti e trattati ed incremento delle potenzialità di trattamento, in località Parco del Mestieri- Zona industriale del Comune di San Salvo (CH).

Parere tecnico.

In riferimento alla Convocazione della Conferenza dei Servizi in forma semplificata modalità asincrona relativa all'istanza di variante sostanziale all'autorizzazione della piattaforma di valorizzazione e recupero di rifiuti urbani e speciali ubicata nella zona industriale nel Comune di San Salvo (CH), si relaziona in merito e si trasmette il parere di competenza.

Verificata la documentazione tecnica allegata alla richiesta prodotta dalla Ditta e analizzati gli aspetti tecnici, si comunica quanto segue.

Esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati cartografici allegati alla richiesta prodotta dalla Società dalla quale si evince che tale progetto ha ottenuto il seguente parere:

- Giudizio n. 3627 del 17.03.2022, favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA, si ritiene che tutte le prescrizioni contenute nell'atto di cui sopra rimangono e risultano validi anche ai fini dell'espressione del seguente parere tecnico.

Il progetto di variante interessa l'ampliamento delle superfici di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei materiali recuperati; l'aumento della potenzialità di trattamento che a regime passerà da 30.000 ton/anno a 70.000 ton/anno che saranno ripartite fra i singoli codici EER in ragione delle esigenze del mercato; l'utilizzo per tutti i rifiuti conferiti, ad eccezione del codice EER 200125, dell'attività D15 deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14 (escluso il deposito

temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti) ed eseguire, su alcune tipologie di rifiuti già autorizzate e su alcune di quelle di nuova introduzione, le attività di Riciclaggio/Recupero (R3) e Messa in riserva (R13), secondo quanto indicato alla tabella 8 *Individuazione di macrocategorie omogenee di rifiuti e relative filiere di recupero nella nuova configurazione* contenuta nella Relazione Tecnica Generale a firma dell'Ing. Del Grosso datata novembre 2021.

Con riferimento alla variante sostanziale descritta nei documenti ed elaborati progettuali agli atti si esprime

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

a condizione che

- Siano rispettati gli Elaborati Tecnici, planimetrie di riferimento e procedure operative e gestionali descritti nella Documentazione tecnica trasmessa e perfezionata nell'ambito del procedimento purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.
- Sia garantito, a qualsiasi ora di apertura dell'Attività, l'accesso agli Impianti da parte degli Enti di Controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare e sia, inoltre, possibile reperire, in qualsiasi momento un Responsabile Tecnico.
- Il gestore conservi, per tutta la durata dell'Autorizzazione, nella sede in cui sono localizzati gli Impianti, a disposizione dell'Autorità competente per il controllo, copia della documentazione trasmessa all'Autorità competente, copia dei certificati analitici e le ulteriori registrazioni richieste.
- La Ditta adotti tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile, possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità delle emissioni in atmosfera, del recupero dei rifiuti e del rumore.
- Nell'esercizio dell'attività, la Ditta, adotti ogni possibile accorgimento a tutela completa dell'ambiente, operando nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale.



Analizzati gli aspetti tecnici e considerati i principi della normativa di settore, si vincola la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

In particolare e nello specifico:

- I Rifiuti ammissibili all’Impianto devono essere esclusivamente quelli riportati nella tabella 6. *Elenco aggiornato dei codici EER ammissibili all’impianto* contenuta nella Relazione Tecnica Generale a firma dell’Ing. Del Grosso datata novembre 2021, nel rispetto delle operazioni di recupero, delle capacità di stoccaggio e della potenzialità dell’Impianto.
- Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti ammessi all’Impianto, non devono:
 - creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - causare inconvenienti da rumori e odori;
 - danneggiare il paesaggio.
- Il gestore dell’Impianto, in qualunque momento di marcia dell’Impianto, deve essere in grado di precisare e dare evidenza documentale dei Rifiuti accettati, della loro provenienza e dei quantitativi trattati.
- Prima della ricezione dei rifiuti all’Impianto, la Ditta deve verificare l’acceptabilità dei rifiuti almeno una volta l’anno.
- I rifiuti conferiti all’Impianto devono essere depositati direttamente nelle rispettive aree e/o settori prestabiliti e indicati nelle planimetrie allegate alla Relazione Tecnica Generale.
- Gli unici Trattamenti consentiti presso l’Impianto da realizzare devono essere le operazioni di recupero **R13** “*messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*”, **R3** “*Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)*”, **R12** “*Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11*” e l’operazione di smaltimento **D15** “*Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*”.
- I rifiuti conferiti all’Impianto e sottoposti alle operazioni R12, R13 ed R3, devono essere destinati al recupero; gli scarti non più riutilizzabili, dovranno essere conferiti ad idonei Impianti di smaltimento.



- La capacità istantanea per i rifiuti pericolosi deve essere mantenuta al di sotto delle 50 t e verificata attraverso un software gestionale.
- In merito alla cessazione della qualifica di rifiuto carta e cartone, la Ditta dovrà attenersi a quanto stabilito dal D.M. n. 188/2020: *Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*
- L'Impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale: l'organizzazione degli spazi all'interno del sito deve consentire facilità di passaggio e di intervento.
- La Ditta deve effettuare la pulizia giornaliera del piazzale e delle aree in genere.
- Devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione di tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti.
- I canali di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale devono risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque.
- Le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici EER e lo stato fisico dei rifiuti stoccati.
- Deve essere data immediata comunicazione agli Organi competenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- Eventuali rifiuti conferiti in Impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come "non conformi", devono essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui devono essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.
- A riguardo la Ditta deve dotarsi, di un'area di stoccaggio dedicata ad eventuali parti del carico di rifiuti non conformi (anche rifiuti pericolosi), rinvenute nel corso delle operazioni di selezione e cernita.

Tale area "emergenze", deve essere adibita esclusivamente alla gestione in sicurezza di detti rifiuti, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo dei rifiuti per il trasporto in Impianto.

Il rifiuto "non conforme" deve essere messo in carico utilizzando il EER più appropriato ed il produttore (cliente) informato dell'accaduto.



- Deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità competente e alla scrivente Agenzia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'Impianto.
- Tutti i rifiuti che si producono nell'insediamento, devono essere strettamente legati alla tipologia di attività produttiva in essere e gestiti, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.
- Deve essere conservata ed esibita a richiesta degli Enti di Controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai Rifiuti in ingresso all'Impianto.

A fine lavori il progettista deve emettere un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto e trasmetterlo agli Enti competenti.

Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni o osservazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari, urbanistici e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura e a quant'altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Sub-Provinciale A.R.T.A. di San Salvo.

San Salvo 10.05.2022

U.O Controlli Integrati
Dott. TPALL Giuseppe Pierfelice

Il Direttore del Distretto
Dott. Massimo Giusti

